

## Scene di caccia a S. Giorgio di Nogaro e dintorni Popolani, nobili e sacerdoti

di Stefano Perini

Il territorio di San Giorgio di Nogaro e dei comuni limitrofi un tempo fu ricco di zone incolte, coperte da boschi o occupate da acquitrini, che quindi per loro natura ben si prestavano a ospitare un'abbondante presenza di animali selvatici, tanto nelle acque che sulla terra che in cielo.

Il che poi stimolava il desiderio della loro cattura o uccisione che in alcuni (*i più abbienti*) era (*per le specie terrestri o volanti*) spesso spinto dal puro diletto del cacciare, dalla semplice brama di giungere e catturare la preda, dalla voglia dell'esercizio fisico. Diceva il poeta friulano Erasmo di Valvasone nel suo poema "La caccia", pubblicato nel 1591

*“La caccia è con sudor trastullo degno/ è degno studio del regal  
valore,/ che la forza mantien, lo stanco ingegno/ ravniva ed empie  
d'arditezza il core/ (...) E' l'arte nostra rigida e severa,/domatrice  
de'sensi e de gli amori,/ che non hanno per fin la gloria vera”* .

Per altri (i più) era invece un modo di impinguare deschi assai carenti di proteine animali, dunque non un diletto, ma una necessità.

Tutto questo (necessità o diletto) poteva essere raggiunto con l'uso delle reti, delle trappole o di arco e frecce e (in tempi più recenti) anche delle armi da fuoco nonché con l'aiuto dei cani (1).

Un'attività che ebbe dunque una notevole diffusione e proprio per questo fu poi regolata o comunque gravata da proibizioni che accendevano privilegi o cercavano al contrario di preservare l'utile dei più.

Il fatto che tali proibizioni venissero spesso e volentieri tenute in poco conto ci permette ora di conoscere qualcosa sulla caccia dei secoli passati nel nostro territorio dalle inchieste e dai processi seguiti alla scoperta delle violazioni a quanto comandato dagli editti su tale materia. Inchieste in cui appaiono tanto semplici villici che nobili signori. Analizziamo dunque due di queste occasioni.

### 1569

Una è del 1569, quando un certo Zuan Maria de Culusso, da non molto abitante a San Giorgio, venne accusato di essere stato a caccia “*nelle biade*”

e anche multato per questo con il sequestrargli una sua “caldiera” (2). Si era nel giugno e il comune di San Giorgio aveva emesso un mandato con il quale si proibiva appunto di cacciare “nelle biade”, evidentemente per evitare che i campi coltivati, dove era quasi maturo il grano e stavano crescendo il sorgo, il miglio e gli altri cereali che in quel tempo erano il cibo della gente, venissero danneggiati dai cacciatori e dai loro cani alla ricerca delle prede. Zuan Maria protestò di non essere stato a caccia nei campi coltivati, ma nei boschi, nei quali credeva non fosse proibito. E aggiunse:

*“boschi dove gli gentilhomeni pono aver puocho spasso”.*

Ecco dalle sue parole apparire quanto abbiamo prima sottolineato: per la nobiltà la caccia era un divertimento, uno spasso. Anzi egli s’era premurato di andare dove avevano “puocho” di quel divertimento, evidentemente località in cui la selvaggina era scarsa o di bassa qualità (3). Con lui c’erano Josepho Novello detto “Cipelluto”, Zanutto de Pezon e suo padrino, il mugnaio di Corgnolo. Avevano con sé reti e alcuni bracchi, che erano stati prestati da un nobile, Giovambattista Strassoldo. Catturarono tre “leverì”, tre lepri, due con le reti, mentre la terza fu presa dai cani, perché era un “covasotto”, evidentemente rimasta in cova. Si trattava quindi di una caccia in cui i cani erano fondamentali per spingere le prede verso il luogo ove le reti erano state tese oppure per catturare direttamente gli animali.

*“Basta il bracco, e la rete che si tende/ dove a passar han le cacciate belve”*

canta anche Erasmo di Valvasone.

In una successiva deposizione, il chiamato in causa mugnaio di Corgnolo, Biagio del fu Valentino, aggiunse poi alcune altre notizie che possono essere interessanti. Intanto disse che lui per lo più andava a caccia accompagnando qualche signore oppure per conto di costoro, pochissime volte al di fuori di ciò:

*“Io son stato plui volte per il sig. Capitano (di Gradisca) et con altri signori alla caza, ma che io sia stato alla caza senza andar per conto di signori non mi ricordo quante volte, ma penso esser andato dui o tre volte”.*

Indubbiamente un modo per mettere le mani avanti e far vedere che aveva delle conoscenze, ma pure una nuova prova dell’importanza della caccia per la nobiltà. A ciò aggiunse che

*“alle volte se va sotto de venetiani, dove non è proibito, sapendosi che de qua è proibito”*,

dunque, andavano a cacciare in territorio veneziano perché lì non c'erano proibizioni e certo da San Giorgio non era difficile superare il confine: Zuccola era già un'isola veneziana oppure bastava fare qualche chilometro e ci si trovava nei boschi di Malisana o di Muzzana.

### **1705**

Passiamo ora a fatti avvenuti nell'anno 1705. E' trascorso quasi un secolo e mezzo dall' inchiesta del 1569, ma indubbiamente situazione ambientale, stili di vita e rapporti sociali non erano mutati come pure l'interesse per la caccia. In questo caso protagonisti sono dei nobili, appartenenti alle più importanti famiglie della zona, ma naturalmente essi coinvolgono poi tutto un codazzo di servitori o semplici popolani che a quelle cacce parteciparono in funzione di cacciatori veri e propri o di battitori (*paradors*).

Si era nel febbraio e alle orecchie delle autorità di Gradisca era giunta voce che molti

*“non obstantibus edictis hactenus sub gravi poena publicati, audeant”*

osassero cioè, nonostante gli editti, cacciare caprioli e altre bestie selvatiche, non solo in boschi privati, ma addirittura in quelli di proprietà camerale. Camerali perché appartenenti allo stato, vale a dire al sovrano, che in quel momento era Giovanni Cristiano I, appartenente alla casata degli Eggenberg, signori della contea di Gradisca dal 1647.

Indubbiamente esisteva un divieto di caccia del 30 gennaio 1700 (che reiterava altri precedenti) per la selvaggina grossa nei boschi camerali, evidentemente volendo il sovrano tenere tali animali a suo esclusivo vantaggio.

Su queste basi furono quindi chiamati gli amministratori locali, cioè i decani dei paesi, a testimoniare in merito. Quelli di Carlino e Villanova furono assai generici, dicendo di essere all'oscuro di divieti e di non sapere se qualcuno fosse andato a cacciare. Avevano solo sentito dire che c'erano stati il pievano Frangipane e il conte della Torre con altri di cui non conoscevano il nome. Poco dissero forse per tema di urtare qualcuno o di essere a loro volta accusati di non aver vigilato o denunciato per tempo tali abusi. Invece ben

più preciso fu Stefano De Clara, giurato (assessore oggi diremmo) di Carlino, che, forse per suoi personali interessi, fece dettagliatamente nomi e cognomi:

*“Li signori co. Novelli mandano li loro caciatori, il principal de quali è Angelo Ietri di Zuccula et Iseppo Manzan di S. Giorgio; li signori Frangipani con li suoi di casa et diversi di Porpetto, tra quali sono Giacomo e Francesco Pez et Romano Morteano; li signori Fantolina di Fauglis et il signor Antonio Wassermano, con Giovan Giuseppe Petenatore et Batta Todescho di Gonars et ultimamente il mese passato il signor co. Rudolfo della Torre con li signori Del Mestri di Cormons con li quali sono stati il suddetto Petenatore, Gio. Batta Todescho et Pietro Pez, anzi ho veduto il capriolo che uccisero” (5).*

Su queste informazioni fu istruito un processo, chiamando per essere interrogati dapprima tutti i popolani citati dal De Clara (meno uno che nel frattempo era passato a miglior vita: il Morteano, però si aggiunse poi qualche altro nome), in seguito i nobili. Dalle testimonianze dei villici capiamo che a tutte le varie partite di caccia, fossero volute da questo o da quel signore, partecipavano più o meno sempre le stesse persone, evidentemente ritenute abili cacciatori e affidabili. In effetti alcune di queste erano già state condannate negli anni passati per aver cacciato contro gli editti. Tutti dissero di sapere delle proibizioni, ma alcuni si scusarono affermando che dovettero andare per essere dipendenti di un nobile o perché costui era il loro giurisdicente o perché egli aveva detto di essere esente dai divieti proprio per il suo stato sociale o perché semplicemente quella era gente importante:

*“comandato da quei signori alli quali non potei contradire et l’haverei fatto se qualche altro cavaliere o signore m’havesse ricercato”.*

Solo uno, Pietro Pez, negò recisamente di essere andato alla caccia e di non sapere come mai era stato citato.

Una di quelle partite di caccia fu invece da tutti ritenuta lecita, in quanto chi l’aveva organizzata, Gioseffo Musolino, disse di averlo fatto per servizio del principe Sigfrido di Eggenberg in occasione delle sue nozze (6). Si andò nel bosco Bando di Carlino, dove vennero ammazzati tre caprioli, e in altri, dove le prede furono pernici, beccaccie e “*beccanoti*”, cioè beccaccini. Caccia che

venne condotta per ben otto giorni continui. Pure in altri casi la durata della partita fu di più giorni. In un'occasione si uccise anche una volpe.

Qualcuno si accontentava di un limitato numero di prede come il conte Rodolfo della Torre, che nei boschi verso Carlino fece ammazzare due caprioli *“delli quali soli esso signore conte haveva bisogno”*. Qualcun altro, ad esempio il pievano Frangipane, era invece più esigente, come raccontò Giacomo Pez di Porpetto:

*“Alla caccia de lepri servendo il nostro signor pievano Frangipani sono stato più volte nella tavella della villa, ma a quella di caprioli saranno cinque anni incirca che io non sono stato fuor che il scaduto inverno, che fui con il ditto signor pievano nel Bosco Bando camerale di S. A. S. , ove amazassimo in due giorni sette caprioli (...), ci ordinò che caciassimo a lepri in un certo boschetto tra S. Gervaso e Carlino ove levatisi due altri caprioli amazassimo anco quelli, che in tutto furono nove”*.

Dunque, un bel numero. I cacciatori ebbero come loro compenso mezzo staio di fave ciascuno. Anche i sangiorgini conti Novelli praticavano la caccia, ma almeno dalla testimonianza di Giuseppe Pauluzza detto Manzan (un pescatore di San Giorgio, ma forse originario di quella località), mai in boschi camerali:

*“Sono stato ben sì io più volte servendo li signori co. Francesco et Steffano fratelli Novelli et il signor co. Gioseffo loro cuggino nelli boschi detti Baret, Lauret et nel bando Maggiore del Commune sotto S. Giorgio li anni precedenti e si ammazò diversa selvaticina, cioè caprioli, quest'anno sono stato pure con essi signori conti ma nel boscho detto delle Code, sotto Muzana stato veneto, nelli boschi camerali però non son mai stato ne so ne meno che essi signori conti siino stati”*.

Dunque, si cacciava nei boschi proprietà del comune di San Giorgio e, come nel 1569, si continuava ad andare pure in territorio veneziano.

Così più o meno i popolani. Dei nobili resta solo l'interrogatorio di Antonio Wassermann, nobile gradiscano, giurisdicente di Gonars. Egli non negò di essere più volte andato alla caccia, ma quanto ai boschi camerali si difese affermando di non essere in grado di dire se c'era stato, perché non sapeva distinguere un bosco da un altro. Continuò su questa linea di falsa ingenuità dicendo di aver saputo delle proibizioni solo pochi giorni prima

dell'interrogatorio, prima ne era all'oscuro. Ci mise poi, però, un po' di alterigia nobileggiando aggiungendo che aveva praticato quelle caccia come l'avevano fatto i suoi avi, suo padre e i suoi zii, perché, almeno all'interno della sua giurisdizione, egli possedeva il diritto della pesca e della caccia. Chi lo interrogava gli fece però subito presente che i boschi camerati non ricadevano sotto la giurisdizione dei particolari:

*“Nemora cameratae Suae Altitudini Serenissimae non esse sub illius jurisdictione, ita ut super illis iudicare valeat”.*

Notiamo che tutte queste cacce erano avvenute in periodo invernale, quando i boschi cedui avevano perduto le foglie e quindi la visibilità al loro interno era migliore. Senza contare che il terreno, pure nelle zone più intrise d'acqua, era solido per le gelate, che in quei tempi si protraevano per tutta la stagione. Ce lo dice anche il già citato Erasmo di Valvasone che questa è la stagione migliore per la caccia:

*“Tutto il suol della terra è sodo e duro/ Tutto è d'intoppi libero e spedito:/ Lame e paludi, che pur dianzi furo/ Guazzose e sporche, e d'intrattabil sito,/Ora ti sosterran, vavvi sicuro:/ Ti chiamano esse e te ne fanno invito”.*

Ma torniamo all'inchiesta. La posizione di un altro nobile in merito alla liceità o meno di quelle cacce, il pievano Frangipane, la conosciamo dalla deposizione del popolano Battista Cattaro detto Tedesco: *“Diceva non esserli proibite le cacce come cavaliere”.* Dunque, essendo titolato si riteneva esentato dalle proibizioni. Anche altri si scusarono di essere stati a caccia con lui, sostenendo che al pievano ciò era permesso. Paolo Cellot di San Gervasio, ad esempio, disse di conoscere gli editti, *“ma ho creduto e credo che in essi non venisse compreso il signor Pievano Frangipani”.* Altre testimonianze nobiliari non ne abbiamo, come detto, anche perché presto sorse un problema: ben tre dei nobili coinvolti erano dei sacerdoti.

### **I sacerdoti**

Infatti, a organizzare o a partecipare a tali battute di caccia erano stati, tra gli altri, Bernardo Frangipane, pievano di Porpetto, località sotto la giurisdizione della sua famiglia, Rodolfo della Torre di Spessa e Bartolomeo Fantolina di Fauglis, tutti degli ecclesiastici. Ora, per procedere contro costoro, anzi solo per interrogarli in sede laica, era necessaria l'approvazione

dell'autorità ecclesiastica. Infatti, il ceto sacerdotale possedeva l'immunità giudiziaria, essendo sottoposto unicamente a tribunali ecclesiali.

A dire il vero i tre, oltre che regole giudiziarie civili, potevano aver violato pure regole stabilite dalla Chiesa, che *ab antiquo* aveva proibito la caccia ai sacerdoti (7. Regole disattese se, solo pochi anni prima, nel 1697, l'arcidiacono di Gradisca aveva ribadito che i chierici...

*“non audeant deportare sclopos, nec non alere canes, quos pro venatione adhibere solent”*

e l'anno successivo aveva precisato pure che era proibito loro pure portare sotto qualsiasi pretesa *“pirides cuiuscumque sint generis, vel alia pugiones, quinimo nec sclopos aut quacumque alia offensiva arma”*. Perciò non potevano tenere fucili, allevare cani da caccia, possedere armi offensive di qualsiasi specie, evidentemente perché ciò non era ritenuto consono alla dignità della carica e non solo alla dignità, in quanto alcuni avevano criticato il fatto che questi chierici nutrivano in abbondanza dei cani invece di dar da mangiare ai poveri (8).

In ogni caso proprio in merito alla questione dei sacerdoti da inquisire le cose si arenarono. L'arcidiacono Filippo Strassoldo, infatti, frappose subito delle difficoltà, non tanto (o non solo) per difendere i tre come singoli, quanto temendo che qualsiasi concessione affrettata potesse poi costituire un precedente che poteva mettere in dubbio l'autonomia giudiziaria del ceto ecclesistico. Perciò alle sollecitazioni del tribunale civile di Gradisca a più riprese rispose che...

*“io credo non poterlo permettere senza pregiudicare all'immunità ecclesiastica; né darò il mio assenso senz'espreso ordine di Monsignor Illustrissimo Nunzio Apostolico mio superiore”*.

Nunzio che stava a Vienna e quindi possiamo pensare ai tempi della risposta. Certo li avrebbe processati per le violazioni eventuali agli ordini arcidiaconali, ma per il resto le cose stavano così. I mesi passarono e non sappiamo come andò a finire.

Sappiamo però che nell'agosto di quell'anno venne emanato un nuovo editto contro le cacce nei boschi camerali e proibiti e per cercare di togliere ogni dubbio si precisò bene che la proibizione valeva per tutti, anche per i chierici e i sacerdoti di qualsiasi qualità e condizione. Inoltre, si fece presente ai decani e a tutti gli abitanti dei paesi di Castello, Chiarisacco, Villanova, San

Giorgio, Carlino e San Gervasio di denunciare qualunque trasgressore di quella proibizione sotto la pena di ben 100 fiorini se non lo facevano.

Ironia in tutto questo è il fatto che l'unico (almeno a nostra conoscenza) che venne condannato fu Stefano De Clara, cioè colui che per primo aveva parlato e fatto i nomi dei contravventori. Fu condannato a otto giorni di prigione e a chiedere scusa ai conti Novelli per averli ingiustamente denunciati. Possiamo perciò chiederci se in seguito qualcuno si sarà fatto avanti a segnalare i trasgressori.

### NOTE

1) Sull' "Annuario 2015 Ad Undecimum" pag. 17-22 avevo già parlato delle battute di caccia (e della pesca) fatte nel Sangiorgino per impinguare la mensa dell'imperatore Carlo VI durante la sua visita a Gorizia nel 1728.

2) A questo proposito è simpatico notare che Zuan Maria dice che, quando gli uomini del comune vennero a sequestrare la "caldiera", "*subito la magnarno*", cioè non solo la presero, ma approfittarono per mangiarne il contenuto.

3) Si trattava di un bosco sotto Nogaro.

4) Archivio di Stato Gorizia, Pretura di Gradisca, b.2 fasc. 1569.

5) Archivio di Stato Gorizia, Pretura di Gradisca, b.21 fasc. 1705

6) Dovrebbe trattarsi del principe Giovanni Sigfrido di Eggemberg, anche se si deve tener presente che costui era già in là con l'età, essendo nato nel 1644 ed aveva un figlio nato nel 1700.

7) Si discusse alquanto tra i giuristi se fosse proibita solo la caccia "clamorosa", cioè quella fatta con armi da fuoco e grande apparato di cacciatori e battitori contro animali di grossa taglia o anche quella "tranquilla", con reti, lacci e pochi cani contro la selvaggina minuta.

8) Ancora oggi ci sono circa duecento preti cacciatori in Italia e gli animalisti hanno chiesto a papa Francesco di scomunicarli.

\*\*\*